

Statuto del Comune di Piombino



CITTÀ DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)
Medaglia d'Oro al Valor Militare

STATUTO del COMUNE

Approvato con deliberazione n. 72 C.C. del 28.06.2002

Modificato ed integrato con deliberazione n. 96 C.C. del 02.10.2006

Modificato e integrato con deliberazione n. 120 C.C. del 28.10.2009

Modificato e integrato con deliberazione n. 3 C.C. del 03.02.2011

Modificato con deliberazione n. 4 del 17.02.2014

Statuto del Comune di Piombino

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO UNICO

	Pag.
ART. 1 Definizione generale	1
ART. 2 Territorio	1
ART. 3 Stemma e gonfalone	1
ART. 4 Finalità	2
ART. 5 Tutela della salute	2
ART. 6 Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate	2
ART. 7 Istruzione e formazione	3
ART. 8 Tutela dell'ambiente	3
ART. 9 Tutela del patrimonio storico e artistico	3
ART. 10 Finalità culturali e tempo libero	3
ART. 11 Promozione dell'attività sportiva	3
ART. 12 Assetto ed utilizzo del territorio	4
ART. 13 Sviluppo economico	4
ART. 14 Programmazione economico-sociale e territoriale	5
ART. 15 Partecipazione, decentramento, cooperazione fra Enti	5
ART. 16 Consulte, forum, comitati di cittadini	5

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 17 Libere forme associative	7
ART. 18 Consultazione	7
ART. 19 Il Consiglio dei Bambini	8
ART. 20 Consulta dei cittadini stranieri e apolidi	8
ART. 21 Diritto di petizione	9
ART. 22 Diritto d'iniziativa	9
ART. 23 Procedure per l'approvazione della proposta	10

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 24 Titolari del diritto di partecipazione	11
ART. 25 Oggetto del diritto di partecipazione	11
ART. 26 Accordi sostitutivi dei provvedimenti	11
ART. 27 Comunicazione dell'avvio del procedimento	11
ART. 28 Attività dell'Amministrazione comunale sottratte al diritto di partecipazione	12
ART. 29 Diritto, per i cittadini, di accesso e suoi limiti	12
ART. 30 Albo Pretorio	12
ART. 31 Diritto di informazione	13
ART. 32 Ufficio Relazioni con il Pubblico	13
ART. 33 Istituzione del regolamento	13

CAPO III

REFERENDUM E DIFENSORE CIVICO

ART. 34 Referendum consultivo	14
ART. 35 Esito del referendum	15
ART. 36 Difensore Civico	15

Statuto del Comune di Piombino

**TITOLO III
DECENTRAMENTO COMUNALE**

CAPO UNICO

I QUARTIERI

ART. 37	Istituzione dei quartieri	16
ART. 38	Regolamento	16
ART. 39	Organi del quartiere	16
ART. 40	Il Consiglio di quartiere	16
ART. 41	Funzioni	17
ART. 42	Istituti della partecipazione	17

**TITOLO IV
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

CAPO I

GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 43	Organi del Comune	18
ART. 44	Poteri e funzioni degli Organi comunali	18

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 4	Prerogative e diritti dei consiglieri	19
ART. 46	Doveri dei consiglieri	20
ART. 47	Dimissioni dei consiglieri	20
ART. 48	Presidenza del Consiglio	20
ART. 49	Attribuzioni del Presidente del Consiglio	21
ART. 50	Durata del mandato, revoca e dimissioni del Presidente e del Vice Presidente	22
ART. 51	Attribuzioni del Consiglio	22
ART. 52	Linee programmatiche di mandato	23
ART. 53	Pubblicità delle sedute	24
ART. 54	Votazioni	24
ART. 55	Gruppi consiliari	24
ART. 56	Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari	25
ART. 57	Commissioni consiliari permanenti	25
ART. 58	Commissioni d'inchiesta, di controllo e garanzia	26
ART. 59	Composizione delle commissioni d'inchiesta, di controllo e garanzia	26
ART. 60	Regolamento interno	27

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 61	Composizione della Giunta comunale	28
ART. 62	Nomina della Giunta	28
ART. 63	Il Vice Sindaco	28
ART. 64	Verifica delle condizioni	29
ART. 65	Dimissioni degli Assessori	29
ART. 66	Revoca degli Assessori	29
ART. 67	Competenze della Giunta	29
ART. 68	Funzionamento della Giunta	30

CAPO IV

IL SINDACO

ART. 69	Il Sindaco	31
ART. 70	Competenze quale capo dell'Amministrazione	31
ART. 71	Competenze quale ufficiale di governo	32
ART. 72	Dimissioni del Sindaco	32
ART. 73	Mozione di sfiducia	33

Statuto del Comune di Piombino

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 74	Pubblicità delle spese elettorali	34
ART. 75	Pari opportunità	34
ART. 76	Pubblicità della situazione economica del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri	35

TITOLO V

TRASPARENZA NELLE CARICHE ELETTIVE E NOMINE COMUNALI

CAPO UNICO

ART. 77	Pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive	36
ART. 78	Pubblicità della situazione associativa dei titolari di nomine e designazioni com.li	36
ART. 79	Nomina degli amministratori e dei rappresentanti del Comune presso altri Enti	36

TITOLO VI

ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI E ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

ART. 80	Principi strutturali ed organizzativi	38
ART. 81	Pianificazione organizzativa	38
ART. 82	Struttura organizzativa	39
ART. 83	Segretario generale	40
ART. 84	Vice Segretario generale	40
ART. 85	La dirigenza	41
ART. 86	Contratti a tempo determinato	42
ART. 87	Conferenza dei dirigenti	42
ART. 88	Incompatibilità	43
ART. 89	Direttore generale	43

CAPO II

ATTIVITA' REGOLAMENTARE DEL COMUNE

ART. 90	Attività regolamentare	44
---------	------------------------	----

CAPO III

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 91	Principi generali	45
ART. 92	Gestioni comprensoriali	45
ART. 93	Istituzioni e Aziende speciali	45

TITOLO VII

FINANZA CONTABILITA' E REVISIONE

CAPO UNICO

ART. 94	Autonomia finanziaria	46
ART. 95	Controllo di gestione	46
ART. 96	Attività contrattuale	47
ART. 97	Revisori dei conti	47
ART. 98	Esercizio dei poteri sostitutivi in materia di finanza locale	48

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO UNICO

ART. 99	Delle contravvenzioni	49
ART. 100	Termine per l'adozione dei regolamenti	49
ART. 101	Modifiche statutarie	49

**TITOLO I°
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

CAPO UNICO

**ARTICOLO 1
Definizione generale**

1. Il Comune di Piombino, riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica, è ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e finanziaria; esso rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune, Medaglia d'Oro al Valor Militare conferita con D.P.R. 28 luglio 2000, promuove iniziative tese a valorizzare il patrimonio morale, politico e storico della guerra di liberazione nazionale e a favorirne la diffusione nella società civile affermando i principi antifascisti di libertà, di democrazia, di solidarietà e di eguaglianza che furono ispiratori della Costituzione repubblicana, nel pieno rifiuto di ogni forma di totalitarismo e di dittatura.
3. Il Comune nell'ambito della Comunità europea sostiene l'espressione delle autonomie territoriali nel contesto del processo di unificazione dell'Europa.
4. Lo Statuto è espressione di autonomia del Comune ed è fonte primaria per le materie ad esso demandate nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
5. Il Comune esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali nel rispetto delle leggi e del presente Statuto.

**ARTICOLO 2
Territorio**

1. Il territorio del Comune di Piombino è costituito dal capoluogo e dalle località abitate di Riotorto, Populonia Stazione, Fiorentina, Populonia, La Sdriscia, Colmata, Poggio all'Agnello e Baratti.
2. Il territorio del Comune, risultante dall'allegata cartografia, confina con i Comuni di San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Follonica.

**ARTICOLO 3
Stemma e gonfalone**

1. Il Comune di Piombino ha la propria sede in Via Ferruccio n. 4, esso ha un proprio stemma e gonfalone, il cui uso e concessione ad enti o associazioni è disciplinato da specifico regolamento.
2. Gli uffici comunali sono ubicati nella predetta sede o in sedi decentrate secondo le necessità.

ARTICOLO 4

Finalità

1. Il Comune si impegna a difesa della pace e della cooperazione tra i popoli. Tutela tutte le minoranze, promuovendo forme di partecipazione attiva degli stranieri e apolidi regolarmente soggiornanti alla vita pubblica locale. Sostiene la parità tra i sessi. Promuove un'azione volta al coordinamento degli orari dei tempi di vita e di lavoro. Garantisce il diritto dei giovani all'autonoma partecipazione alla vita della società e delle istituzioni.
2. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, e garantisce la partecipazione dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, dei cittadini degli stati membri dell'Unione Europea e dei cittadini stranieri e apolidi, singoli o associati alle scelte politiche della comunità.
3. Il Comune favorisce e tutela la famiglia, compresa quella di fatto, ne protegge i diritti e la sostiene nello svolgimento dei propri compiti.
4. Il Comune favorisce iniziative che consentano ai bambini di vivere e utilizzare la città in tutti i suoi aspetti, sollecitando il loro apporto all'inquadramento e alla soluzione dei problemi.

ARTICOLO 5

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; adotta idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con specifico riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi.

ARTICOLO 6

Coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate

1. Al fine di conseguire il coordinamento degli interventi attuati a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Comune provvede ad affidare, ai fini di una gestione unitaria, le funzioni previste dalla vigente legislazione alle strutture dei servizi sociali assegnati alla competente Azienda Sanitaria.
2. Il Comune promuove l'inserimento delle persone svantaggiate nella società ed

elabora politiche puntuali per attrezzare la città al fine di assicurare il superamento e l'eliminazione di ogni barriera di carattere tecnico o culturale.

ARTICOLO 7

Istruzione e formazione

Il Comune assume tutte le iniziative necessarie per consentire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e si adopera perché sia garantito il diritto allo studio e la formazione professionale e culturale dei giovani.

ARTICOLO 8

Tutela dell'ambiente

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo per prevenire ed eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e dello smaltimento dei rifiuti.
2. Adotta le misure necessarie a protezione della flora e della fauna degli ecosistemi di particolare interesse presenti nel territorio comunale.

ARTICOLO 9

Tutela del patrimonio storico e artistico

Il Comune tutela e valorizza il patrimonio ambientale, storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della comunità, nel rispetto di un'idea di sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 10

Finalità culturali e tempo libero

Il Comune promuove iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni locali e della storia della comunità piombinese. Sviluppa una propria azione nella formazione culturale civica dei cittadini; contribuisce con proprie iniziative ad arricchire in tal senso i programmi scolastici; favorisce l'interesse e le iniziative d'impegno civico fra i cittadini.

ARTICOLO 11

Promozione dell'attività sportiva

1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico. A tale scopo promuove l'attività sportiva, assicurando a tutti i cittadini l'accesso agli impianti. Si attiva per garantire l'educazione motoria e favorire la pratica sportiva per ogni fascia di età garantendo il rispetto e l'attuazione degli standard di legge nella pianificazione urbanistica.
2. Promuove il coinvolgimento di associazioni e società sportive e ricreative,

disciplinando con regolamento l'accesso agli impianti, prevedendo la partecipazione delle stesse agli oneri di gestione e manutenzione.

3. Favorisce iniziative sportive e ricreative fondate sulla tradizione locale.

ARTICOLO 12

Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, turistici, commerciali, produttivi in genere e dei trasporti secondo il criterio dell'intermodalità.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto alla casa come funzione sociale prioritaria e prevalente.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dagli strumenti urbanistici.
4. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.
5. Attua iniziative in special modo per la tutela e la valorizzazione del territorio e del patrimonio storico-architettonico, e per la prevenzione e il risanamento delle fonti inquinanti.

ARTICOLO 13

Sviluppo economico

Il Comune persegue uno sviluppo economico sostenibile.

A tal fine:

- a) coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore;
- b) tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura, della pesca e della piccola e media impresa; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;
- c) sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi;
- d) assicura, in rapporto alle esigenze complessive del territorio, una presenza equilibrata dell'industria, nel pieno rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente e del diritto alla salute;
- e) sostiene e promuove la cooperazione e le forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

ARTICOLO 14
Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio e su scala comprensoriale.
3. Il Comune si impegna a promuovere la programmazione a livello sovracomunale a partire dagli enti del comprensorio.

ARTICOLO 15
Partecipazione, decentramento, cooperazione fra Enti

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è il coinvolgimento dei cittadini e delle loro associazioni finalizzato a recepire osservazioni e contributi all'attività amministrativa e cura a tal fine una adeguata informazione con l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, mostre e rassegne, e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta il decentramento per Quartieri ed attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ARTICOLO 16
Consulte, forum, comitati di cittadini

1. L'Amministrazione comunale favorisce e riconosce la forme di organizzazione autonoma dei cittadini; considera tali organizzazioni interlocutrici della propria azione amministrativa.
2. In relazione alle attività e funzioni di cui al presente titolo, possono essere costituite, con deliberazione dell'organo competente, consulte formate da cittadini, esperti, rappresentanti di enti o associazioni, oppure convocati forum tematici al fine di consentire ai cittadini di esprimersi concretamente in ordine a servizi, funzionalità, verifiche su problemi e iniziative che comportino la tutela dei diritti e gli interessi collettivi.
3. Il Comune nella sua azione amministrativa riconosce le carte dei diritti dei

Statuto del Comune di Piombino

cittadini, purché formulate sulla base di ampie, pubbliche e specifiche consultazioni della cittadinanza.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 17
Libere forme associative

1. Il Comune promuove e favorisce forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
2. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di promuovere iniziative nel campo della vita sociale, delle attività culturali, sportive, ricreative, e di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
3. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi e i mezzi. I comitati di gestione presentano programmi al Comune, il quale ha diritto di chiedere ogni elemento relativo alla loro attività.

ARTICOLO 18
Consultazione

1. Nella fase preparatoria di provvedimenti di rilevante importanza, l'Amministrazione comunale provvede a consultare organismi, rappresentativi d'interessi generali, e organizzazioni, in espressione della vita sociale, civile ed economica della comunità.
2. In particolare devono essere consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed altre associazioni di carattere economico e sociale, anche a carattere cooperativo.
3. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale o di varianti di rilevante importanza, di piani commerciali, di piani del traffico e di ogni altro strumento a contenuto pianificatorio di carattere generale, che incidono in modo considerevole sulla vita della comunità. La consultazione obbligatoria viene anche esercitata in relazione alla formazione o modifiche rilevanti dello Statuto. Apposito regolamento disciplina modalità, tempi e forme della consultazione.
4. Nelle materie di particolare interesse per il mondo giovanile possono prevedersi specifiche forme di consultazione riservate ai cittadini residenti con età compresa tra i

16 ed i 26 anni. Tra le forme di consultazione del mondo giovanile rientra anche il Consiglio comunale aperto sull'infanzia e mondo giovanile da convocare almeno una volta l'anno.

ARTICOLO 19

Il Consiglio dei Bambini

1. Viene riconosciuto il Consiglio dei Bambini al fine di garantire agli adulti della città ed in particolare ai suoi amministratori il punto di vista infantile sui vari problemi della vita cittadina.

2. Consiglio dei Bambini si rinnova ogni anno per la metà dei suoi componenti ed opera con proprio regolamento, redatto dai bambini stessi.

3. Il Consiglio dei Bambini e il Consiglio comunale si riuniscono congiuntamente almeno una volta l'anno.

Il Consiglio dei Bambini ha carattere propositivo; il Consiglio e la Giunta comunale si impegnano a valutare le proposte del Consiglio dei Bambini e a consultarlo su tematiche di particolare rilevanza.

La Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari può, ogni volta che ne ravvisi la necessità, incontrare il Consiglio dei Bambini.

ARTICOLO 20

Consulta dei cittadini stranieri e apolidi

1. E' istituita la Consulta dei cittadini stranieri che provengono da Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi che risiedono nel Comune di Piombino.

2. La Consulta dei cittadini stranieri e apolidi, quale organo consultivo della Giunta e del Consiglio comunale, costituisce il punto di riferimento per l'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma precedente dei diritti di partecipazione, di accesso e di informazione.

3. La Consulta elegge nel proprio seno un Presidente il quale partecipa alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari in qualità di Consigliere straniero aggiunto.

4. Il Consiglio comunale disciplina con apposito regolamento le elezioni, la composizione, il funzionamento e le competenze della Consulta, le forme di partecipazione del Presidente al Consiglio comunale ed alle Commissioni consiliari, gli atti di iniziativa dello stesso nei confronti della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Consulta dei cittadini stranieri e apolidi, per le finalità previste dai commi precedenti e dall'apposito regolamento, è rappresentata in ciascuno dei Consigli di Quartiere del Comune da un proprio membro effettivo in qualità di consigliere straniero aggiunto.

ARTICOLO 21
Diritto di petizione

1. Cittadini, organizzazioni, enti o associazioni possono rivolgere al Comune istanze e petizioni per chiedere provvedimenti, esporre problemi e promuovere interventi da parte dell'ente.
2. All'istanza o petizione deve essere data risposta nel termine massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del Comune. Ove questo non sia possibile, entro gli stessi termini deve essere data risposta con l'analitica indicazione dei motivi ostativi.
3. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

ARTICOLO 22
Diritto d'iniziativa

1. L'iniziativa popolare, per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno duecentocinquanta residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
3. L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita altresì mediante la presentazione di proposte da parte di uno o più Quartieri.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi e bilancio;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine;
 - d) atti e provvedimenti obbligatori per legge o per altra fonte normativa.
5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dal Segretario generale, il quale provvederà tramite i competenti servizi.
7. L'ammissibilità delle proposte è stabilita da apposita commissione prevista dal regolamento.

ARTICOLO 23
Procedure per l'approvazione della proposta

1. La commissione, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine di trenta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro dieci giorni dalla presentazione della relazione della commissione.
3. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale ammette ad illustrare la proposta il primo firmatario della stessa.

CAPO II

**PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE**

ARTICOLO 24

Titolari del diritto di partecipazione

Tutti coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

ARTICOLO 25

Oggetto del diritto di partecipazione

I soggetti di cui all'articolo precedente hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, ad eccezione di quelli soggetti a divieto di divulgazione imposto dalla legge o relativi ai casi di esenzione indicati nel regolamento, e di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ARTICOLO 26

Accordi sostitutivi dei provvedimenti

L'Amministrazione comunale ha facoltà di concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione ha facoltà di recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

ARTICOLO 27

Comunicazione dell'avvio del procedimento

Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'Amministrazione comunale deve dare notizia dell'avvio del procedimento stesso, mediante comunicazione personale, a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a coloro che per legge debbono intervenire ed a coloro cui possa derivare un pregiudizio, quando siano facilmente individuabili. In casi di rilevante importanza, secondo le modalità stabilite dal regolamento, l'avvio del procedimento è comunicato, al fine di agevolare la loro partecipazione, ai soggetti di cui all'art. 9 della legge 7.8.1990, n° 241, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

ARTICOLO 28

Attività dell'Amministrazione comunale sottratte al diritto di partecipazione

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si applicano ai procedimenti tributari né all'attività dell'Amministrazione comunale diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

ARTICOLO 29

Diritto, per i cittadini, di accesso e suoi limiti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici.
2. Tutti i cittadini possono accedere agli atti amministrativi ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. E' inoltre riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso anche ai documenti amministrativi con esclusione di quelli soggetti a segreto o divieto di divulgazione previsto dalla legge.
4. L'Amministrazione comunale ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo sviluppo dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

ARTICOLO 30

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario generale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
3. Il periodo di pubblicazione comprende anche gli eventuali giorni festivi nei quali la casa comunale rimane chiusa al pubblico.

ARTICOLO 31

Diritto di informazione

1. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, secondo le modalità stabilite nel regolamento dei diritti di accesso alle informazioni e agli atti, sulle proprie attività, con particolare riguardo a:

- a) bilanci preventivi e consuntivi;
- b) strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e commerciale;
- c) valutazione di impatto ambientale delle opere pubbliche;
- d) regolamenti e comunque iniziative che attengano ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.

2. E' consentito, in generale, ai cittadini l'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento sopra richiamato.

ARTICOLO 32 Ufficio Relazioni con il Pubblico

Il Comune, al fine di garantire la concreta attuazione dei diritti disciplinati dal presente capo, ha istituito l'ufficio per le relazioni con il pubblico, il quale, in particolare, provvede:

- a fornire ai cittadini ogni informazione da essi richiesta circa l'attività dell'amministrazione;
- ad assistere i cittadini per la concreta attuazione dei diritti di partecipazione di cui sono titolari;
- a fornire informazioni sullo stato dei procedimenti.

ARTICOLO 33 Istituzione del regolamento

1. E' istituito apposito regolamento per disciplinare le modalità di attuazione di quanto disposto nel presente capo, nonché di quanto previsto all'art. 15.

2. Il regolamento stabilisce altresì i modi di esercizio del diritto di accesso, che, in assenza di elementi impeditivi, deve essere garantito nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

CAPO III
REFERENDUM E DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 34
Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo costituisce strumento di partecipazione democratica e diretta dei cittadini in quanto espressione di un giudizio in merito a questioni ritenute di particolare rilevanza per l'intera comunità e per il territorio.
2. E' ammesso referendum consultivo, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 8 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, su materie di esclusiva competenza locale.
3. Non è ammesso referendum sulle seguenti materie:
 - a) tributi, tariffe e bilancio;
 - b) strumenti urbanistici generali;
 - c) espropriazioni per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine;
 - e) atti relativi al personale del Comune.
4. Il giudizio di ammissibilità del referendum è rimesso ad apposita commissione presieduta dal Presidente del Consiglio comunale e composta da:
 - Segretario generale
 - Due funzionari (dirigente del Servizio Affari generali e istituzionali e dirigente del Servizio Elettorale)
 - Due esperti competenti in materia indicati uno dal Sindaco e uno dal Comitato Promotore
5. Non possono altresì essere soggetti a referendum funzioni, atti e provvedimenti obbligatori per legge o regolamenti; non sono ammesse proposte di referendum assolutamente incompatibili con la finanza comunale o in contrasto con le finalità del presente Statuto; non è ammessa altresì la proposta di referendum su questioni già oggetto di consultazione referendaria.
6. Il referendum consultivo può essere indetto su richiesta:
 - del Consiglio comunale con voto dei due terzi dei consiglieri in carica;
 - di duemilacinquecento cittadini residenti del Comune che abbiano compiuto il 16° anno di età;
7. Hanno diritto di partecipare al referendum coloro che risultano iscritti nel registro della popolazione residente al trentesimo giorno antecedente quello fissato per il referendum e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data della consultazione elettorale stessa.

8. La raccolta delle firme deve essere conclusa entro due mesi dalla data dell'inizio che sarà fissata dal regolamento.

9. Quando il referendum sia stato indetto, l'Amministrazione comunale non dà luogo ad alcuna attività amministrativa inerente l'argomento oggetto del referendum, salvi gli atti urgenti; in questo ultimo caso il competente organo dell'amministrazione comunale, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi consiliari, adotta gli atti ritenuti urgenti con la maggioranza dei componenti lo stesso organo.

10. Il regolamento del referendum consultivo disciplina le condizioni di validità del referendum, le modalità della raccolta, dell'autenticazione delle firme e delle operazioni di voto e della proclamazione dei risultati, nonché il funzionamento della commissione e quant'altro necessario.

ARTICOLO 35 **Esito del referendum**

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati da parte della commissione di cui all'articolo precedente, il Consiglio comunale si riunisce per esaminare l'esito del referendum ed assumere le conseguenti iniziative.

2. Nel caso in cui l'esito del referendum comporti oneri incompatibili con le risorse finanziarie del bilancio in corso, l'Amministrazione comunale è impegnata ad adottare gli atti compatibili ed a predisporre un conseguente programma finanziario purché applicabile nell'ambito del mandato in corso.

3. I Consiglieri comunali sono impegnati ad adottare gli atti necessari in conformità della proposta approvata. Qualsiasi comportamento difforme dovrà essere adeguatamente motivato.

ARTICOLO 36 **Difensore civico**

1. Le funzioni del Difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore civico provinciale nel cui territorio rientra il Comune.

2. Il Difensore civico provinciale è competente a garantire a livello territoriale l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa segnalando anche di propria iniziativa abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

TITOLLO III
DECENTRAMENTO COMUNALE
CAPO UNICO
I QUARTIERI

Articolo 37
Istituzione dei Quartieri

1. Al fine di accrescere il livello di partecipazione politica e amministrativa dei cittadini, favorire lo sviluppo democratico della Pubblica Amministrazione e promuovere il rinnovamento, lo sviluppo e la coesione della comunità, il territorio del Comune di Piombino è ripartito in Quartieri.
2. I Quartieri sono organismi di partecipazione e di consultazione.

Articolo 38
Regolamento

Con specifico Regolamento è disciplinato il numero dei Quartieri, l'estensione territoriale di ciascuno, l'organizzazione, la composizione e il funzionamento degli organi.

Articolo 39
Organi del Quartiere

Sono organi del Quartiere :

- a. il Consiglio di Quartiere;
- b. il Presidente del Consiglio di Quartiere;
- c. l'Ufficio di Presidenza.

Articolo 40
Il Consiglio di Quartiere

1. Il Consiglio di Quartiere rappresenta le esigenze della popolazione del Quartiere nell'ambito dell'unità del Comune.
2. Il Consiglio si compone di rappresentanti dei Partiti e delle Liste presenti nel Consiglio comunale, in proporzione percentuale ai voti dagli stessi ottenuti in ciascun Quartiere nelle ultime elezioni comunali.
3. Il numero dei componenti di ciascun Consiglio di Quartiere e le modalità di nomina sono stabilite dal Regolamento.
4. La durata della vigenza dei Consigli dei Quartieri è corrispondente a quella del Consiglio comunale.

Articolo 41
Funzioni

1. Il Consiglio di Quartiere raccoglie le istanze dei cittadini e lavora in sintonia con le esigenze della popolazione nell'ambito dell'unità del Comune e contribuisce alla formazione della politica comunale.
2. Il Consiglio di Quartiere, fondando le proprie iniziative sul più ampio coinvolgimento dei cittadini, concorre all'evoluzione economica, sociale e culturale del Quartiere, nel quadro del complessivo sviluppo equilibrato della città.
3. Il Quartiere inoltre:
 - a) promuove e sostiene le iniziative sociali, educative, culturali, di animazione e sportive, di prevalente interesse del Quartiere, in accordo o in collaborazione con gli assessorati competenti. In tale ambito favorisce, in modo particolare, l'integrazione tra culture diverse;
 - b) formula programmi, proposte, iniziative e obiettivi di suo specifico interesse;
 - c) concorre a valorizzare le libere forme associative e a promuovere organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione in linea con le previsioni più generali dello Statuto;
 - d) approva ordini del giorno e proposte da sottoporre agli organi del Comune anche su questioni di interesse generale;
4. Il Quartiere svolge attività consultiva nelle materie indicate dal Regolamento, il quale prevede altresì i casi in cui il parere ha carattere obbligatorio; possono essere inoltre individuati casi nei quali il parere è vincolante.
5. Ove il Consiglio di Quartiere non si sia pronunciato nel termine fissato dal Regolamento, gli organi comunali possono prescindere dal parere, dandone atto nel provvedimento.

Art. 42
Istituti della partecipazione

Nei Quartieri trovano applicazione gli istituti della partecipazione di cui ai capi I e II del Titolo II del presente Statuto.

**TITOLO IV
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

**CAPO I
GLI ORGANI DEL COMUNE**

**ARTICOLO 43
Organi del Comune**

Gli organi di governo del Comune sono il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco.

**ARTICOLO 44
Poteri e funzioni degli organi comunali**

I poteri, le funzioni, le attribuzioni, i diritti, le prerogative, i doveri degli organi sono stabiliti dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 45

Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Ogni Consigliere ha diritto di iniziativa e può presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni. Il Sindaco e gli Assessori devono rispondere nei modi stabiliti dal Regolamento delle attività del Consiglio comunale alle interrogazioni e alle altre istanze di sindacato ispettivo dei Consiglieri entro trenta giorni dalla data di assunzione delle medesime al protocollo del Comune.
3. Ogni Consigliere ha diritto, per l'esercizio delle proprie funzioni, di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati.
4. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. Ai singoli Consiglieri ed ai Gruppi consiliari deve essere assicurata da parte della Presidenza del Consiglio una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo. A tale scopo la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei consiglieri presso la segreteria della Presidenza del Consiglio contemporaneamente alla diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio, salvo casi di forza maggiore.
6. I diritti di cui ai commi 3 e 4 sono attribuiti anche agli Assessori.
7. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano nelle forme e con le modalità previste dal regolamento.
8. E' istituita la figura del Consigliere straniero aggiunto nel Consiglio comunale, eletto con le modalità di cui all'art. 20, in rappresentanza delle cittadine e dei cittadini stranieri ed apolidi che risultino residenti nel Comune di Piombino. Il Consigliere aggiunto partecipa alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari con diritto di parola e senza diritto di voto. Le prerogative, i diritti e i doveri del Consigliere aggiunto saranno disciplinati da apposito Regolamento.

ARTICOLO 46
Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali intervengono alle sedute del Consiglio e partecipano ai lavori delle Commissioni consiliari di cui fanno parte.

2. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'accertamento delle assenze del Consigliere interessato, provvede con avviso scritto a comunicare al Consigliere medesimo l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza.

Il Consigliere può fare pervenire al Presidente del Consiglio comunale le sue osservazioni ed eventuali documenti giustificativi entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica dell'avviso. Scaduto detto termine, il Consiglio delibera sulla proposta di decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

3. E' fatto obbligo ai Consiglieri di eleggere un domicilio nel territorio del Comune ai fini delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette.

4. I Presidenti dei gruppi consiliari hanno facoltà di eleggere domicilio presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio.

ARTICOLO 47
Dimissioni dei Consiglieri

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

ARTICOLO 48
Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale nella prima seduta, espletate le operazioni di convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno del Presidente e di un Vice Presidente.

2. La seduta è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, deve essere tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta, fino alla elezione del Presidente, dal Consigliere anziano.

3. Il Presidente è eletto con votazione palese e nelle prime due votazioni è necessario ottenere una maggioranza pari ai due terzi dei componenti il Consiglio. La seconda e le successive votazioni avvengono in altra seduta. Per la terza votazione è necessaria la maggioranza assoluta.
4. Qualora nessun Consigliere raggiunga la maggioranza richiesta si procede ad un'ulteriore votazione, nella quale risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.
5. Con le stesse modalità il Consiglio elegge un Vice Presidente.
6. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ed in caso di assenza o impedimento di questi, dal Consigliere anziano.
7. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha conseguito la maggiore cifra individuale, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza.
8. La carica di Presidente e Vice Presidente è incompatibile con quella di presidente del gruppo consiliare. La carica di Presidente è inoltre incompatibile con quella di componente delle Commissioni consiliari permanenti.

ARTICOLO 49 **Attribuzioni del Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale;
 - b) convoca il Consiglio, fissando la data per le riunioni, per determinazione propria, o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri in carica;
 - c) formula l'ordine del giorno sulla base di proposte compiutamente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da qualsiasi Consigliere, nonché da duecentocinquanta residenti nel Comune o da uno o più Quartieri nei casi e con le procedure previste dagli artt. 22 e 23;
 - d) dirama gli avvisi di convocazione;
 - e) presiede e dirige i lavori dell'assemblea;
 - f) convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;
 - g) insedia le Commissioni consiliari e ne coordina l'attività;
 - h) garantisce il rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.

2. Il Presidente fissa la data di convocazione del Consiglio d'intesa con il Sindaco, e sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.
3. Nel caso in cui la convocazione è richiesta dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri, il Presidente deve provvedere a riunire il Consiglio entro il termine di venti giorni dalla richiesta, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il termine è ridotto a cinque giorni se nella richiesta sono evidenziati particolari motivi di urgenza della trattazione.
4. Al Presidente è assicurato il supporto giuridico e tecnico-amministrativo necessario all'espletamento delle sue funzioni.

ARTICOLO 50

Durata del mandato, revoca e dimissioni del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati per comportamenti non conformi all'esercizio delle funzioni, su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, con voto palese favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Vice Presidente sono presentate per iscritto rispettivamente al Vice Presidente, al Presidente o al Consigliere anziano, che le comunica al Consiglio nella prima adunanza utile. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottata la delibera di surrogazione.

ARTICOLO 51

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
Il regolamento del Consiglio stabilisce le procedure in sede di approvazione del bilancio di previsione per assegnare al Consiglio stesso e ai Gruppi consiliari, regolarmente costituiti, servizi, risorse e attrezzature, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Comune.
2. Spettano al Consiglio comunale tutte le competenze stabilite dalla legge sia statale che regionale.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 52
Linee programmatiche di mandato

1. Il Sindaco, entro trenta giorni dall'insediamento della Giunta, sentita la Giunta stessa, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il suo mandato amministrativo in coerenza con gli impegni elettorali.
2. Entro il termine suddetto il Sindaco rimette il documento di programma al Presidente del Consiglio, il quale lo tiene a disposizione dei Consiglieri per le loro valutazioni e per esprimere proposte ed osservazioni da produrre entro quindici giorni dal ricevimento da parte del Presidente del Consiglio del documento medesimo.
3. Entro i successivi dieci giorni il Presidente trasmette le proposte e le osservazioni di cui al comma precedente al Sindaco il quale, valutate le risultanze dell'esame del programma effettuato dai Consiglieri ed apportati allo stesso gli eventuali adeguamenti ritenuti utili, definisce le linee del programma di mandato e le presenta al Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale procede alla verifica dell'attuazione di tali linee ogni anno contemporaneamente all'approvazione del conto consuntivo.
5. Qualora il Sindaco ritenga che il programma sia in tutto od in parte non più adeguato, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e modifiche ritenute necessarie predisponendo il documento di adeguamento del programma di mandato e lo trasmette al Presidente del Consiglio, il quale entro venti giorni lo sottopone all'esame dell'assemblea consiliare affinché esprima le proprie proposte e osservazioni. Entro dieci giorni dalla riunione consiliare il Presidente trasmette il relativo verbale al Sindaco il quale, valutate le proposte ed osservazioni espresse dal Consiglio ed apportate al documento le variazioni ritenute utili, definisce l'atto di adeguamento delle linee del programma di mandato e lo presenta al Consiglio comunale.
6. Nell'ultima seduta consiliare utile del mandato amministrativo il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

ARTICOLO 53

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Di esse è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di assenza obbligatoria del Segretario, il Presidente del Consiglio incarica un Consigliere a svolgere temporaneamente le funzioni di segretario.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ARTICOLO 54

Votazioni

Le votazioni hanno luogo con voto palese. Quando si tratta di persone si procede con votazione segreta allorché lo richieda un terzo dei componenti il collegio.

ARTICOLO 55

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti, nella seduta di insediamento del Consiglio comunale formano, indipendentemente dal loro numero, i Gruppi consiliari.
2. A decorrere dalla seduta successiva a quella di insediamento del Consiglio almeno due Consiglieri possono costituire un Gruppo consiliare non corrispondente ad alcuna lista, previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.
3. Il Consigliere che non intende appartenere al Gruppo consiliare in cui è stato eletto, oppure intende successivamente recedere dal gruppo cui apparteneva, deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e farà parte automaticamente del Gruppo Misto.
4. Il Consigliere che intende far parte di un Gruppo diverso da quello di appartenenza deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del presidente del Gruppo cui intende aderire.
5. Il Consigliere che non fa parte di alcuno dei Gruppi previsti dai commi precedenti appartiene di diritto al Gruppo Misto. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti del Gruppo Misto.
6. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio neo eletto i Gruppi consiliari corrispondenti a liste elettorali trasmettono al Presidente del Consiglio la comunicazione riguardante la composizione dei Gruppi, in relazione alle liste dei candidati, e l'indicazione del Presidente e del Vice Presidente del gruppo consiliare che ha funzioni vicarie solo in sede di Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari di cui al successivo articolo 56.
In assenza di tale adempimento è considerato Presidente del gruppo il Consigliere eletto con il maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si riferisce e Vice presidente il

consigliere che lo segue nella lista stessa in termini di numero di voti riportati.

7. I Gruppi di cui al comma 2 sono costituiti dal momento in cui è pervenuta alla Presidenza del Consiglio la relativa comunicazione con indicazione del Presidente e del Vice Presidente del gruppo nominati.

8. Qualora del Gruppo Misto facciano parte più consiglieri il Presidente del gruppo consiliare è nominato dalla maggioranza del gruppo stesso e, in mancanza di tale nomina, è considerato presidente del gruppo il consigliere che ha più anzianità di appartenenza al gruppo.

ARTICOLO 56

Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari

1. I Presidenti dei gruppi consiliari di cui al comma 6 del precedente articolo costituiscono una Commissione consiliare permanente denominata "Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari".
2. La Conferenza è composta, oltre che dai Presidenti dei gruppi consiliari, dal Presidente del Consiglio comunale, che la presiede, dal Vice Presidente e dal Sindaco.
3. Il Presidente del gruppo consiliare, in caso di comprovato impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.
4. Il regolamento delle attività del Consiglio comunale determina i poteri della Conferenza, ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

ARTICOLO 57

Commissioni consiliari permanenti

1. Sono costituite Commissioni permanenti all'interno del Consiglio comunale, a rappresentanza proporzionale dei gruppi, avendo riguardo al numero dei Consiglieri assegnati a ciascun gruppo. A tal fine la ripartizione è fatta sul numero complessivo di tutte le Commissioni, dando atto che alla maggioranza sarà attribuito il 60% dei seggi.
2. La composizione delle Commissioni, le modalità di elezione dei commissari, il numero delle Commissioni, la loro organizzazione, le materie di competenza, le forme di pubblicità dei lavori, i poteri ecc. sono stabiliti dal regolamento; alle Commissioni consiliari permanenti non sono attribuiti comunque poteri deliberativi.
3. Le Commissioni consiliari permanenti, sia per l'esercizio delle proprie funzioni, sia ai fini della vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale, dagli enti e aziende dipendenti dal Comune informazioni e atti e possono disporre, altresì, audizioni di persone; non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.
4. Il Sindaco e i membri della Giunta possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di

tutte le commissioni, senza diritto di voto. Alle commissioni permanenti possono partecipare senza diritto di voto il Presidente del Consiglio e gli altri consiglieri. Possono partecipare altresì, se invitati, i dirigenti e i funzionari.

5. Su richiesta delle commissioni intervengono alle riunioni rappresentanti di enti e aziende partecipate.

6. Possono essere ammessi, anche su loro richiesta, rappresentanti di associazioni, enti ecc.

7. Il Consiglio comunale può esaminare argomenti oggetto di valutazione da parte di una o più Commissioni richiedendone la illustrazione al Presidente.

ARTICOLO 58

Commissioni d'inchiesta, di controllo e garanzia

Allo scopo di assicurare l'esercizio della funzione di controllo e svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune possono essere istituite apposite commissioni su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica e con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ARTICOLO 59

Composizione delle commissioni d'inchiesta, di controllo e garanzia

1. Le commissioni d'Inchiesta, di controllo e garanzia sono costituite da undici membri di cui cinque in rappresentanza delle minoranze.

2. La commissione d'inchiesta è insediata dal Presidente del Consiglio e procede subito alla nomina del suo presidente con votazione riservata ai soli Consiglieri dei gruppi di minoranza. E' eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

3. La deliberazione di costituzione della commissione ne stabilisce i poteri e le norme per il suo funzionamento.

ARTICOLO 60

Regolamento interno

Le regole di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal relativo regolamento.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 61
Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non minore di sei né superiore a dieci, nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio.
2. Per essere nominati Assessori occorre essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale. La accettazione della nomina ad Assessore comporta la cessazione automatica della carica di Consigliere.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

ARTICOLO 62
Nomina della Giunta

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco con proprio provvedimento, nel quale individua anche il Vice Sindaco. Nello stesso provvedimento di nomina, o con successivo atto, il Sindaco può delegare al Vice Sindaco ed ai singoli assessori l'esercizio di funzioni di sua competenza ordinate organicamente per materie o gruppi di materie.
2. La nomina e le deleghe devono essere accettate per iscritto.
3. Il Sindaco, nella prima seduta del Consiglio comunale successiva alla elezione, dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta.

ARTICOLO 63
Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco sono svolte dall'Assessore più anziano di età. Agli effetti dell'anzianità l'Assessore

nominato in sostituzione di altro viene posposto agli Assessori in carica.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono svolte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

ARTICOLO 64 **Verifica delle condizioni**

La Giunta comunale nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, verifica la condizione degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui all'art. 61.

ARTICOLO 65 **Dimissioni degli Assessori**

1. Le dimissioni degli Assessori sono indirizzate per iscritto al Sindaco e sono efficaci dalla loro assunzione al protocollo.

2. Il Sindaco dà comunicazione delle dimissioni al Consiglio nella prima adunanza utile unitamente al nominativo dei nuovi Assessori.

ARTICOLO 66 **Revoca degli Assessori**

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori con atto motivato.

2. L'atto di revoca è comunicato al Consiglio nella prima riunione successiva all'evento unitamente al provvedimento di sostituzione.

ARTICOLO 67 **Competenze della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge le attività conseguenti alle proprie competenze collegialmente.

2. Compie gli atti di amministrazione, previsti dalla vigente normativa, che non siano espressamente riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino, sulla base della legge e dello Statuto, nella competenza del Sindaco, del Segretario e dei dirigenti.

Statuto del Comune di Piombino

3. Riferisce al Consiglio comunale circa la propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del conto consuntivo.
4. Esercita attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
5. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto; rispondono alle interrogazioni e interpellanze che riguardano la loro attività, relazionano sulle proposte di deliberazione della Giunta, sulle quali possono altresì prendere la parola nella discussione.

ARTICOLO 68 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
2. Nelle votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza. Per quanto attiene alle votazioni si osservano le disposizioni di cui all'art.54.
3. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a partecipare i revisori dei conti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Delle sedute della Giunta è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In caso di esclusione obbligatoria del Segretario comunale, un componente della Giunta svolge temporaneamente le funzioni di segretario.

C A P O I V

IL SINDACO

ARTICOLO 69 Il Sindaco

Il Sindaco è capo dell'Amministrazione e ufficiale di governo.

ARTICOLO 70 Competenze quale capo dell'Amministrazione

Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale:

- ha la rappresentanza del Comune nei rapporti con gli altri soggetti;
- interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio comunale;
- è responsabile dell'amministrazione del Comune;
- convoca la prima seduta del Consiglio comunale;
- nomina e revoca gli Assessori e tra questi il Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- convoca e presiede la Giunta e ne fissa l'ordine del giorno, ne assicura il regolare svolgimento, ne mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo;
- richiede, ove ne ravvisi l'opportunità, la convocazione del Consiglio comunale comunicando al Presidente del Consiglio gli argomenti per i quali chiede l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio stesso;
- sta in giudizio per l'Amministrazione comunale, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di costituzione in giudizio da parte della Giunta; compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- promuove ed assume iniziative per concludere gli accordi di programma ;
- convoca i comizi per i referendum ;
- sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al Comune;
- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti;
- nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, tenendo conto dei bisogni delle diverse fasce di popolazione con particolare riguardo alle

esigenze di coloro che lavorano;

- provvede, in base alle modalità ed ai criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione, alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, all'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione e di quelli di collaborazione esterna;
- nomina il Segretario generale scegliendo nell'apposito albo;
- nomina il Direttore generale;
- impartisce direttive al Segretario generale (o Direttore generale) al fine del coordinamento dei dirigenti; può, in caso di inerzia o inosservanza delle direttive da parte dei dirigenti, con decisione motivata rimettere gli atti ad altri dirigenti o al Segretario generale (o Direttore generale);
- esercita le altre competenze attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto, nonché quelle non espressamente attribuite ad altri organi del Comune.

ARTICOLO 71

Competenze quale ufficiale di governo

Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 72

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco comportano la decadenza dalla Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto e la data di presentazione deve essere riferita all'acquisizione della stessa al protocollo del Comune.

Il Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dalla presentazione al protocollo delle dimissioni, convoca il Consiglio per la relativa presentazione.

Da tale data decorre il termine di venti giorni, trascorso il quale le dimissioni divengono irrevocabili e si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del Commissario.

3. Nel caso di presentazione delle dimissioni nel corso di una seduta del Consiglio comunale, con verbalizzazione il giorno della seduta stessa, il termine di cui al comma precedente decorre dalla seduta stessa.

ARTICOLO 73
Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, è consegnata al Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio deve essere convocato per discutere la mozione per una data ricompresa tra il decimo ed il trentesimo giorno successivo alla sua presentazione.
3. La mozione è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio espresso per appello nominale.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 74
Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono, al momento del deposito della candidatura e delle liste, presentare al Segretario generale una dichiarazione sulle spese che si prevede di sostenere per la campagna elettorale ed a cui ci si intende vincolare.
2. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio, per la durata della campagna elettorale.
3. Entro venti giorni successivi a quello della elezione, il Sindaco eletto, tutti gli altri candidati alla carica di Sindaco ed i rappresentanti delle liste presentano al Segretario generale il rendiconto analitico delle spese sostenute raggruppate per categoria.
4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dal venticinquesimo giorno successivo all'elezione del Sindaco.

Le dichiarazioni preventive ed i resoconti, dopo la pubblicazione, restano depositati nella segreteria comunale e chiunque può prenderne visione e richiederne copia.

ARTICOLO 75
Pari opportunità

1. Al fine di attuare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nelle responsabilità di gestione dei pubblici servizi, ciascuno dei due sessi deve essere adeguatamente rappresentato nella nomina dei componenti la Giunta, nella composizione delle Commissioni consiliari e degli altri organi collegiali del Comune, nelle designazioni e rappresentanze del Comune nelle istituzioni, aziende ed enti da esso dipendenti.
2. Il Comune è altresì impegnato a creare condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale e lavorativa in tutti i suoi aspetti.
3. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo della donna nella società è istituita la Commissione comunale per le Pari Opportunità composta dalle donne elette nel Consiglio comunale e nella Consulta dei cittadini stranieri e apolidi, dalle donne componenti la Giunta comunale e dalle rappresentanti dei gruppi e delle associazioni femminili costituiti sul territorio, nominate con le modalità stabilite dal regolamento della Commissione comunale per le Pari Opportunità.

ARTICOLO 76

**Pubblicità della situazione economica del Sindaco,
degli Assessori e dei Consiglieri.**

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri entro i quindici giorni successivi alla proclamazione o alla nomina ed alla cessazione per qualsiasi causa dalla carica sono tenuti, ai fini del controllo pubblico, a depositare nella segreteria comunale la dichiarazione della propria situazione patrimoniale.

2. Tali dichiarazioni sono pubbliche e chiunque può prenderne visione.

TITOLO V
TRASPARENZA NELLE CARICHE ELETTIVE E NOMINE COMUNALI
CAPO UNICO

ARTICOLO 77

Pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive

1. Il Comune richiede la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni comunali anche ai fini del rispetto della legge 25/1/82 n° 17.
2. A tale scopo i Consiglieri comunali e gli Assessori, compresi quelli di nomina esterna al Consiglio, depositano presso il Servizio Affari generali e istituzionali una dichiarazione illustrativa della propria appartenenza ad associazioni, qualunque sia la loro finalità, precisandone la denominazione e la finalità stessa.
3. Le dichiarazioni sono pubblicate per un periodo non inferiore a 15 giorni all'Albo Pretorio comunale.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo vengono rese da tutti i candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale ed il Segretario generale ne assicura la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per tutto il periodo della campagna elettorale fino al giorno delle elezioni compreso.

ARTICOLO 78

**Pubblicità della situazione associativa
dei titolari di nomine e designazioni comunali.**

1. Il curriculum vitae dei candidati a nomine e designazioni deve contenere, alla stregua di quanto previsto per i Consiglieri comunali, la dichiarazione relativa a tutte le appartenenze associative con l'indicazione della denominazione e finalità.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo è in copia autentica pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio e notificata ai Presidenti dei gruppi consiliari entro dieci giorni dalla pubblicazione.

ARTICOLO 79

**Nomina degli amministratori e dei rappresentanti
del Comune presso altri Enti**

1. Il Sindaco provvede alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

Statuto del Comune di Piombino

2. La nomina e la designazione avvengono entro 45 giorni dall'insediamento o comunque prima della scadenza dell'incarico dei rappresentanti; in caso di dimissioni, la nomina avviene entro 45 giorni dalla presentazione delle stesse.
3. A tal fine, entro il termine di cui al comma precedente, il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, formula gli indirizzi generali cui attenersi per le nomine e designazioni.
4. La nomina avviene con decreto del Sindaco adeguatamente motivato.
5. Il Sindaco provvede, con atto motivato, alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, allorché venga meno il rapporto fiduciario o non sia più garantito il perseguimento degli indirizzi presi a base della nomina. Con lo stesso atto il Sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.
6. I candidati devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale; gli stessi devono essere scelti al di fuori del Consiglio e non possono essere membri della Giunta.
7. Gli atti di nomina e di revoca sono comunicati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla loro adozione.

TITOLO VI
ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE
CAPO I
PRINCIPI GENERALI E ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE

ARTICOLO 80
Principi strutturali ed organizzativi

1. Al fine di perseguire la massima trasparenza, efficienza, economicità e funzionalità il Comune è organizzato secondo il principio della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d'indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.

2. Il documento contenente le linee programmatiche di mandato definisce la programmazione pluriennale dell'attività del Comune e rappresenta la fonte principale di riferimento per l'organizzazione e l'utilizzazione delle risorse assieme alla relazione previsionale e programmatica approvata contestualmente al bilancio annuale di previsione.

3. Nell'ambito delineato da tale relazione l'attività amministrativa del Comune si esplica nell'attuazione di obiettivi determinati e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione per progetti-obiettivo e per programmi;
- b) analisi della produttività ed individuazione dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata nell'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

ARTICOLO 81
Pianificazione organizzativa

1. La struttura organizzativa del Comune è ordinata secondo un regolamento organizzativo generale delle strutture e delle funzioni ed è costituita con la formazione della dotazione organica generale, che determina la consistenza complessiva dei posti istituiti dall'ente per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.

2. Il regolamento organizzativo e la dotazione organica potranno essere modificati o integrati, secondo le modalità previste dallo stesso regolamento, nei termini indicati dalle leggi ovvero al verificarsi di cambiamenti nelle funzioni attribuite al Comune e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità al fine di garantire il più elevato

livello di efficienza delle strutture e di efficacia delle prestazioni.

3. Al fine di favorire la massima flessibilità organizzativa funzionale e il recepimento delle priorità programmatiche e degli interessi riconosciuti dall'Amministrazione, le dotazioni di personale previste per ciascuna struttura sono suscettibili di adeguamento e ricollocazione nell'ambito dei parametri complessivi costituiti dalle previsioni generali.

4. Tali adeguamenti, nel rispetto della capacità e competenza professionale dei singoli dipendenti, potranno aver luogo a prescindere dalle mansioni svolte e dal profilo professionale di provenienza, facendo comunque salva la posizione funzionale del dipendente.

5. Nell'ottica di un adeguato conseguimento dei fini istituzionali dell'ente, il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale dipendente attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

ARTICOLO 82

Struttura organizzativa

1. L'ordinamento strutturale del Comune è definito da un sistema di organizzazione articolato in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie come disposto dall'apposito regolamento.

2. Strutture operative di massima dimensione sono i settori. Alla direzione di ogni settore è preposto un dirigente.

3. Il settore può essere articolato in ulteriori strutture, di rilevante o media complessità, in servizi e uffici.

4. I servizi sono strutture organizzative caratterizzate da rilevante complessità organizzativa e da omogeneità funzionale. Essi possono rappresentare suddivisioni interne dei settori ovvero essere costituiti al di fuori di questi secondo le disposizioni regolamentari. A seconda della diversa rilevanza qualitativa e quantitativa delle attività e delle risorse professionali, tecniche ed economiche, ai servizi può essere preposto un dirigente nominato dal Sindaco.

5. Nell'ambito della complessiva struttura del Comune, il regolamento organizzativo può prevedere la costituzione di altri tipi di strutture, permanenti o temporanee, allo scopo di rendere più efficaci le procedure di produzione dei servizi pubblici locali, elevare le qualità delle prestazioni ed attuare i principi di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa.

ARTICOLO 83
Segretario generale

1. Il Segretario generale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni, è l'organo burocratico che assicura il coordinamento, la direzione tecnico-amministrativa e la vigilanza sugli uffici e servizi con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi, con responsabilità di risultato.
2. Il Segretario esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché concorrano all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e alla loro coerente attuazione.
3. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività anche attraverso l'emanazione di direttive;
 - b) adotta tutti gli atti anche a rilevanza esterna necessari all'esercizio delle proprie funzioni;
 - c) presiede le Commissioni di concorso per il reclutamento delle figure dirigenziali;
 - d) adotta provvedimenti di mobilità tra vari settori e servizi non compresi in settori, sentiti i dirigenti interessati;
 - e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

ARTICOLO 84
Vice Segretario generale

1. E' istituito l'Ufficio di Vice-Segretario generale per coadiuvare e sostituire il Segretario generale in caso di assenza o impedimento.
2. Le funzioni sono assegnate dal Sindaco a uno dei dirigenti in possesso dei titoli di studio richiesti per la copertura del posto di Segretario e dotato di adeguata professionalità.
3. L'incarico di durata pari al mandato del Sindaco può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco.

ARTICOLO 85
La dirigenza

1. La funzione dirigenziale è esercitata in conformità agli indirizzi, alle direttive e ai criteri definiti dagli organi di governo del Comune, nel rispetto delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
2. I dirigenti sono gli organi direttamente responsabili, nell'ambito delle proprie attribuzioni, della traduzione in termini operativi degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune.
3. Essi sono responsabili dei risultati dell'attività di gestione e della correttezza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. A tal fine:
 - formulano proposte per la definizione dei programmi e le priorità ai fini dell'elaborazione delle direttive generali del Comune per l'azione amministrativa.
 - attuano tutte le iniziative necessarie alla realizzazione dei programmi approvati.
 - esercitano i poteri di spesa e di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro assegnate, adottando anche i provvedimenti di mobilità all'interno delle strutture cui sono preposti;
 - effettuano periodicamente la valutazione della produttività della struttura di propria competenza;
 - individuano i responsabili dei procedimenti e ne coordinano l'attività.
5. Spetta, inoltre, ai dirigenti:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, proponendo alla Giunta la designazione degli altri componenti;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) i provvedimenti in materia di espropriazione e di occupazione d'urgenza;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale;

j) qualsiasi altra documentazione o certificazione previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

6. La responsabilità dirigenziale è valutata con riguardo al risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali i dirigenti sono preposti, alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, alla gestione del personale nonché delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate, ponderando i risultati conseguiti in termini di efficienza ed efficacia, con le risorse assegnate e le condizioni di operatività del servizio.

7. L' inosservanza delle direttive o la presenza di risultati negativi comporta la revoca dell'incarico, disposta dal Sindaco, sentito il Segretario generale e il nucleo di valutazione.

ARTICOLO 86

Contratti a tempo determinato

1. La copertura di posti di responsabili di settore di qualifica dirigenziale, ovvero, anche al di fuori della pianta organica, di qualifiche di alta specializzazione, può avvenire entro i limiti stabiliti per legge, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato.

2. Il conferimento di incarichi esterni è disposto dal Sindaco secondo criteri e modalità stabiliti nel regolamento di organizzazione.

3. La durata del contratto non potrà eccedere la scadenza del mandato del Sindaco e l'incarico potrà essere in ogni momento revocato con provvedimento motivato del Sindaco medesimo.

ARTICOLO 87

Conferenza dei dirigenti

1. A potenziamento della funzione di direzione e coordinamento del Segretario generale è istituita la Conferenza dei dirigenti, presieduta dal Segretario generale.

2. Spettano alla Conferenza dei dirigenti funzioni propositive, consultive, organizzative a supporto del Sindaco nell'attuazione dei suoi programmi.

3. Le regole di funzionamento saranno disposte con atti organizzativi interni.

ARTICOLO 88
Incompatibilità

1. Ai dipendenti del Comune, compresi quelli assunti a tempo determinato, si applicano le norme relative alla incompatibilità allo svolgimento di attività lavorative dettate dalle norme vigenti in materia.
2. Ai dipendenti del Comune possono essere concesse autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi retribuiti, salvo che non siano incompatibili con l'esercizio dell'attività lavorativa presso l'ente.

ARTICOLO 89
Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Ad esso competono la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi nonché la proposta del piano esecutivo di gestione secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contabilità degli enti locali.
3. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del Segretario comunale.
4. La durata dell'incarico del Direttore generale non può eccedere quella del mandato di chi lo ha conferito.
5. Le funzioni del Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario generale.

CAPO II

ATTIVITA' REGOLAMENTARE DEL COMUNE

ARTICOLO 90

Attività regolamentare

Nel rispetto della legge e dello Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

CAPO III
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ARTICOLO 91
Principi generali

1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle forme e modalità previste dalle disposizioni vigenti. La gestione si ispira a principi di funzionalità, efficacia, economicità ed opportunità sociale.
2. La deliberazione che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società e le altre forme previste dalla vigente normativa deve essere adeguatamente motivata in ordine alle finalità; deve essere accompagnata, altresì, da una relazione tecnico-finanziaria e indicare le ragioni circa la forma di gestione prescelta.

ARTICOLO 92
Gestioni comprensoriali

Il Comune si impegna a dar vita a forme associative di enti su scala comprensoriale per la gestione dei servizi pubblici.

ARTICOLO 93
Istituzioni e Aziende speciali

1. La nomina e la revoca degli amministratori nelle istituzioni e aziende speciali sono disposte dal Sindaco, secondo i criteri e gli indirizzi di cui all'art. 79.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati nel relativo regolamento istitutivo.

TITOLO VII
FINANZA CONTABILITA' E REVISIONE
CAPO UNICO

ARTICOLO 94
Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante sponsorizzazioni, contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
4. Il regolamento sulla partecipazione disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.
5. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso sponsorizzazioni, contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

ARTICOLO 95
Controllo di gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e il controllo sull'efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili saranno redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Nel regolamento di contabilità dovranno essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri nonché scritture contabili che consentano oltre il

controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i funzionari responsabili dovranno periodicamente riferire circa l'andamento dei servizi delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi.

4. Il Consiglio comunale conosce l'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive rivolte alla Giunta, ai revisori dei conti, al Segretario e ai funzionari responsabili dei servizi sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

ARTICOLO 96 **Attività contrattuale**

1. Il Comune, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle alienazioni, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione a contrattare deve specificare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 97 **Revisori dei conti**

1. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individuando le funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia. Sono altresì previsti i sistemi ed i meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori.

2. Il regolamento disciplina le cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza, e prevede altresì le modalità di revoca e di decadenza, estendendo ai revisori, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci revisori delle società per azioni.

3. I revisori collaborano con il Servizio Finanziario del Comune nelle attività di controllo nei confronti delle Società partecipate.

Qualora il Comune lo ritenga opportuno, il Collegio dei Revisori dei Conti deve assumere lo stesso ruolo anche nelle società a totale partecipazione del Comune, fermo restando i limiti temporali di durata in carica previsti dalla legge.

ARTICOLO 98

Esercizio dei poteri sostitutivi in materia di finanza locale

I poteri sostitutivi per la mancata adozione, nei termini prescritti dalla legge, del bilancio preventivo, del rendiconto e dei provvedimenti in materia di finanza locale previsti dalle norme vigenti sono esercitati dal Difensore Civico Regionale.

**TITOL O VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE**

CAPO UNICO

**ARTICOLO 99
Delle contravvenzioni**

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di polizia locale, al Comune compete la definizione del sistema sanzionatorio da applicarsi per la violazione di Regolamenti e Ordinanze.

2. E' demandato alla Giunta comunale di fissare i limiti edittali e quant'altro riguardi la procedura sanzionatoria nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 689/81.

**ARTICOLO 100
Termine per l'adozione dei regolamenti**

I regolamenti previsti nel presente Statuto saranno adottati o aggiornati entro un anno dalla sua entrata in vigore.

**ARTICOLO 101
Modifiche statutarie**

Il presente Statuto può essere soggetto a modifiche nei modi previsti dal 4° comma dell'art. 6 del T.U. e delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.